

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

ART. 1 –

1. Il Comune di Arsago Seprio concede l'uso della Palestra Comunale alle Associazioni Sportive regolarmente affiliate alle rispettive federazioni esistenti nel Comune per lo svolgimento di attività connesse alla pratica degli Sports, sia a livello di allenamento e propaganda, sia a livello agonistico.
2. L'uso della palestra potrà essere concesso ad Associazioni di Arsago regolarmente costituite, che abbiano provveduto a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta costituzione, ed esclusivamente per attività sportive.
3. La struttura societaria dell'Ente richiedente (Consiglio Direttivo) dovrà essere formata per almeno 2/3 da persone residenti nel Comune di Arsago.
4. L'uso della palestra verrà assegnato con effetto dal 1° settembre di ogni anno secondo un calendario stabilito sulla base delle richieste che dovranno pervenire al Comune entro il 30 maggio.
5. Altre successive domande verranno prese in considerazione in base alla disponibilità della palestra.
6. L'assegnazione verrà fatta tenuto conto di:
 - eventuali iniziative dell'Amministrazione Comunale, comprese quelle promosse o patrocinate da Commissioni o Associazioni ove è prevista per Statuto la presenza di membri nominati dall'Amministrazione Comunale semprechè approvate dall'Amministrazione stessa;
 - delle esigenze scolastiche.
7. Nelle richieste dirette al Comune, su apposito modulo, le Associazioni dovranno specificare:
 - l'attività per le quali viene richiesto l'uso della palestra;
 - se le attività comportano il pagamento di quote di iscrizione da parte delle persone che parteciperanno;
 - il tipo di uso che in concreto si farà della palestra.
8. Il calendario delle concessioni dovrà essere fissato e comunicato, a cura dell'Assessore allo Sport, alle parti interessate, una volta fissati gli orari scolastici, le iniziative dell'Amministrazione Comunale ed i calendari delle gare delle Società Sportive stilate dalle rispettive Federazioni.
9. Le richieste specifiche saranno conseguentemente evase.

ART. 2

1. E' facoltà delle Associazioni Sportive organizzare la propria attività nel corso dei normali turni loro assegnati.
2. Le tariffe relative all'uso della palestra sono stabilite dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale.
3. Il mancato pagamento delle quote fissate dall'Amministrazione comporta la decadenza della concessione a partire dal 15 del mese successivo la scadenza.

ART. 3

1. Le Associazioni Sportive sono tenute:

- a) a rispettare nel modo più assoluto gli orari concordati;
- b) a non danneggiare le attrezzature e l'immobile a loro disposizione , ricordando che i danni provocati dovranno essere risarciti all'Ente proprietari;
- c) a procedere al pagamento delle quote dovute entro il 30 di ogni mese di concessione;
- d) a dare comunicazione all'Assessore allo Sport qualora non si intenda più utilizzare la palestra. La disdetta dovrà essere data con almeno 15 giorni di anticipo a mezzo lettera scritta;
- e) in caso di non utilizzo o in mancanza di disdetta le quote sono comunque dovute.

2. Il bidello adibito al servizio di vigilanza deve attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- a) verificare e controllare i modi d'uso dell'impianto da parte delle Associazioni Sportive e comunicare i nominativi dei gruppi sportivi che non mantengono un atteggiamento corretto in palestra;
- b) comunicare i nominativi delle Associazioni Sportive che in più di un'occasione non si siano presentate in palestra, pur essendosi impegnate a frequentarla;
- c) comunicare il nome degli atleti e delle Associazioni che abbiano procurato danni alle attrezzature o all'immobile.

ART. 4

1. L'orario di impiego del personale del Comune addetto ai servizi della palestra non è necessariamente concomitante con gli orari di utilizzo della palestra da parte delle Associazioni Sportive, le quali sono direttamente investite della responsabilità in merito al corretto uso degli impianti e delle attrezzature, nonché del comportamento civico dei propri iscritti, dirigenti, tecnici e di eventuali persone ammesse ad assistere all'attività in corso.

2. L'abbigliamento ginnico-sportivo deve essere indossato dagli utenti (è obbligatorio il cambio delle calzature) immediatamente prima dell'attività, usufruendo degli appositi spogliatoi. Lo stesso vale per dirigenti, tecnici ed allenatori.

3. Le Società Sportive sono autorizzate ad assumere a proprio carico iniziative aventi lo scopo di mantenere lo stato di funzionalità e di igiene degli impianti e delle attrezzature, previa dichiarazione scritta ed approvata dall'Assessore allo Sport, con la descrizione precisa delle modalità dell'iniziativa stessa.

ART. 5

1. Le Associazioni Sportive non potranno usufruire in alcun modo di materiale di proprietà delle scuole e dovranno provvedere alla custodia del materiale di loro proprietà con modalità da concordare con l'Assessorato allo Sport.

ART. 6

1. E' fatto divieto alle Associazioni Sportive collocare all'esterno dell'impianto cartelli segnaletici portanti il proprio nome o quello di altre Società e di eleggere la Palestra a loro sede.

ART. 7

1. E' a totale carico delle Associazioni Sportive qualsiasi responsabilità in ordine ad incidenti o danni che si dovessero verificare sia a persone sia a cose, prima, durante o dopo lo svolgimento delle loro attività.
Lo stesso vale anche per l'area esterna all'impianto.

ART. 8

1. E' a totale carico delle Associazioni Sportive l'onere del ripristino di strutture, attrezzi ed infrastrutture appartenenti agli impianti concessi in uso, in conseguenza di danni causati da chicchessia durante i rispettivi turni di utilizzo.
2. A tale scopo l'Ente proprietario provvederà al ripristino girando poi la fattura alla Società in oggetto.
3. La vigilanza sul buon uso degli impianti e delle attrezzature è affidata all'Assessore allo Sport che può, a tale scopo, valersi della collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, della Vigilanza Urbana e di personale da lui delegata.

ART. 9

1. Le Associazioni Sportive sono autorizzate ad organizzare manifestazioni promozionali ed agonistiche per le quali è previsto l'ingresso a pagamento o gratuito del pubblico, purchè ciò avvenga in conformità con la normativa vigente in materia e compatibilmente con l'osservanza dell'ultimo comma del precedente art.2 e, comunque, con le modalità da concordarsi con l'Ente proprietario.

ART. 10

1. Il ciclo di attività delle palestre avrà la durata dal 1° settembre fino al termine dell'attività agonistica delle singole Società, che in via generale viene indicata alla fine del mese di luglio.

ART. 11

1. E' concesso alle Associazioni Sportive l'uso di forme pubblicitarie di prodotti commerciali (manifesti, striscioni e simili) solo ed esclusivamente in concomitanza delle manifestazioni agonistiche e promozionali e a condizione che tali iniziative abbiano lo scopo di procurare un vantaggio per la gestione dell'attività sportiva della Società: è assolutamente escluso lo scopo di lucro a vantaggio delle singole persone.
2. Tali forme pubblicitarie dovranno essere non offensive per il senso civico ed il pudore del pubblico.
3. L'eventuale materiale pubblicitario dovrà essere allestito non più di 3 (tre) ore prima dell'inizio della manifestazione ed in modo salvaguardare l'integrità delle strutture (pareti, pavimentazione ecc.) e dovrà venire immediatamente rimosso al termine della manifestazione.
4. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con l'Assessorato allo Sport per mezzo di relazione scritta che descriva con precisione gli intenti e le modalità di attuazione.

ART. 12

1. Non sono ammesse agli impianti (compresa l'area esterna) persone estranee alle attività delle Associazioni; il compito di vigilanza è affidato alle medesime ed al bidello negli orari di servizio.

ART.13

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento a Leggi, Decreti, Norme e Disposizioni della Repubblica Italiana, nonché agli Statuti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Italiane.

ART. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.119 del 28.11.1985
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 2.4.1993.